

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2020, n. 19-1967

**Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 3 e s.m.i.. Delimitazione del Distretto turistico della Citta' di Torino.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge n. 70 semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia", il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo istituisce i distretti turistici e fissa le disposizioni agevolative in materia fiscale conseguenti l'istituzione del distretto turistico;

- l'articolo 3, comma 4, della legge n. 106/2011 e s.m.i., in particolare, stabilisce che "possono essere istituiti, con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni";

- la medesima legge e s.m.i., all'art. 3, comma 5, stabilisce altresì che "Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2020, dalle Regioni d'intesa con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del Demanio";

- la legge n. 106/2011 e s.m.i., art. 3, comma 6, definisce che nei distretti turistici si applichino le seguenti disposizioni "a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 37-bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali Enti, e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra Amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi

dei relativi procedimenti. Con Decreto interdirigenziale dei predetti Enti, nonché con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti Enti, nonché di competenza delle Amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e s.m.i., all’art. 14, comma 2, disciplina la conferenza di servizi stabilendo che “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse Amministrazioni Pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle Amministrazioni precedenti”.

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 20 dell’Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino”, firmato il 9 dicembre 2019 da Regione Piemonte, Città di Torino e Prefettura di Torino, approvato con D.G.R. n. 23-648 del 6 dicembre 2019, con il quale "Le parti si impegnano a collaborare all'istituzione del Distretto turistico della Città di Torino con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo del territorio, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione di servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. L'istituzione del Distretto comporterà la conseguente individuazione di una “zona a burocrazia zero”, ove il territorio e le imprese potranno godere di un vantaggioso regime procedimentale, grazie a iter amministrativi semplificati e a termini ridotti nell'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi”.

Preso atto che la Città di Torino ha approvato, con delibera n. 2019-06028 del 6 dicembre 2019, il suddetto Accordo per la sicurezza integrata, manifestando la volontà dell’Ente di istituire il Distretto turistico della Città di Torino quale misura tesa a uno sviluppo del territorio e dell’offerta turistica in un contesto di legalità e da cui discende la costituzione di una “zona a burocrazia zero”.

Dato atto che, relativamente all’istituzione del Distretto turistico della Città di Torino, è stato convocato un incontro dal Presidente della Regione Piemonte, in data 9 giugno 2020, al quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle istituzioni previste dalla legge 106/2011 art. 3, comma 4, e in particolare: la Città di Torino, la Direzione regionale del MiBACT, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d’Aosta, la Camera di Commercio di Torino, Unione Industriale di Torino, Associazione API Torino, ASCOM Confcommercio Torino, Confesercenti Torino, Confartigianato Torino, CNA Piemonte, Casartigiani Torino, Federalberghi Torino, Associazione AGIS Piemonte, Associazione ARCI Torino, Associazione AIB Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Circolo dei Lettori, Associazione AIACE, Fondazione Film Commission

Torino Piemonte, Federvivo – Federazione dello spettacolo dal vivo, Fondazione Torino Musei, Direzione regionale Musei del Piemonte, Fondazione Museo Egizio, Fondazione Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Polo del Novecento, Sindacati territoriali CGIL CISL UIL e UGL. In tale incontro, come da atti presso la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, i partecipanti hanno manifestato la volontà di dare seguito a quanto riportato nell'articolo 20 dell'Accordo suddetto istituendo il Distretto turistico della Città di Torino e delimitando il Distretto in accordo con le imprese e le associazioni di categoria del comparto turistico al fine di istituire una zona "a burocrazia zero" in un'ottica di sviluppo del territorio e in un contesto di legalità.

La Città di Torino ha richiesto, con nota prot. n. 931 del 16 settembre 2020, alla Regione Piemonte di collaborare all'istituzione del Distretto Turistico della Città di Torino facendo seguito a quanto stabilito dall'"Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino" e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, della legge 106/2011 e s.m.i..

Tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo citato, di quanto espresso nell'incontro suddetto, della richiesta inviata dalla Città di Torino alla Regione Piemonte nonché dell'urgenza di un rilancio del sistema turistico del territorio comunale che ha subito una significativa perdita economica a causa dell'emergenza Covid-19 e che tale rilancio ha effetti favorevoli anche sul settore del commercio, si ritiene di interesse della Regione Piemonte, ai sensi della legge 106/2011 e s.m.i., art. 3, comma 4, avviare l'iter di istituzione del Distretto turistico della Città di Torino al fine di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, accesso al credito, semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che l'istituzione del Distretto turistico della Città di Torino non pregiudica da parte della Regione Piemonte la possibilità di valutare ed eventualmente accogliere ulteriori richieste per l'istituzione di altri distretti turistici sul proprio territorio qualora provenissero da altre amministrazioni o imprese nei termini consentiti dalla legge 106/2011 e s.m.i..

Ritenuto necessario procedere alla delimitazione del Distretto turistico della Città di Torino, come stabilito dalla legge 106/2011 e s.m.i., art. 3, comma 5, da effettuarsi d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e con la Città di Torino, previa Conferenza di servizi.

Ritenuto di demandare, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 3, comma 5, della legge 106/2011 e s.m.i. e dagli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 214/1990 e s.m.i., alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Offerta turistica, considerata la competenza in materia ai sensi della D.G.R. 4-439 del 29 ottobre 2019, l'indizione di una conferenza di servizi decisoria allo scopo di delimitare il Distretto turistico della Città di Torino e l'adozione del provvedimento conclusivo di delimitazione del Distretto turistico della Città di Torino da trasmettere al Ministero competente ai fini dell'istituzione del medesimo ai sensi dell' art. 3, comma 5, della legge 106/2011 e s.m.i..

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte e che eventuali futuri oneri saranno determinati da successivi provvedimenti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”.

Tutto quanto premesso e considerato;

con voti unanimi la Giunta Regionale;

*delibera*

- di avviare, ai sensi dell’art. 3 della legge 106/2011, l’iter di istituzione del Distretto turistico della Città di Torino;
- di procedere alla delimitazione del Distretto turistico della Città di Torino, come stabilito dall’ art. 3, comma 5 della legge 106/2011 e s.m.i, da effettuarsi d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e con Città di Torino, previa conferenza di servizi;
- di demandare, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 3, comma 5, della legge 106/2011 e s.m.i. e dalla legge 214/1990 e s.m.i., alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Offerta turistica, l’indizione di una conferenza di servizi decisoria allo scopo di delimitare il Distretto turistico della Città di Torino e l’azione del provvedimento conclusivo di delimitazione del Distretto turistico della Città di Torino da trasmettere al Ministero competente ai fini dell’istituzione del medesimo, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 160/2011 e s.m.i..

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte ed eventuali oneri futuri saranno determinati da successivi provvedimenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 12.10.2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)